



**IL TRIBUNALE  
DI  
NAPOLI NORD**  
-III Sezione Civile-

Il giudice dott. Arminio Salvatore Rabuano,  
letto il ricorso introduttivo del processo n. 8/2020 presentato da Paola Musella, CF  
MSLPLA57P70F839L, rappresentata e difesa, da Enresto Palumbo, CF PLMRST66E01F839C,  
Ha pronunciato il presente

**DECRETO**

**1.Accertamento dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9.**

**1.1.Qualità di consumatore della ricorrente.**

Paola Musella ha presentato ricorso di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento domandando preliminarmente l'omologazione del piano in ragione della sua qualità di consumatore e, in subordine, la fissazione dei termini per consentire ai creditori di esprimere il voto rispetto alla sua proposta di accordo, nell'eventualità in cui il giudice riconoscesse allo stesso la qualità di professionista.

Il Tribunale ritiene di riconoscere la qualità di consumatore.

Il legislatore prevede nell'ambito della categoria dei soggetti ammessi alla PCC, la distinzione tra debitore e debitore-consumatore.

La distinzione è rilevante sul piano applicativo, atteso che la L. n. 3 del 2012 prevede un differente procedimento in ragione della qualità del soggetto sovraindebitato.

In particolare, l'art. 6 prevede il concetto di consumatore definendolo come la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Questo giudicante ritiene di riconoscere la qualità di consumatore non in relazione all'attività svolta ma in ragione del titolo delle obbligazioni inadempite che hanno determinato lo squilibrio finanziario, patrimoniale ed economico del soggetto.

Si riconosce rilevanza, a sostegno di questa concezione di debitore-consumatore, a una pluralità di norme contenute nella L. n.3/12.

La relazione al decreto legge 179/12 prevedeva che *“la proposta definisce la figura del consumatore come beneficiario di un'apposita procedura di composizione della crisi da introdursi attraverso la proposta di un piano; tale procedura è, essenzialmente, contrassegnata dall'assenza di un procedimento volto ad acquisire l'adesione o il dissenso dei creditori rispetto al piano proposto ma si basa esclusivamente su di una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta d'indebitamento adottata dal consumatore, ciò in forza della considerazione che non sia rintracciabile alcun interesse economico dei creditori ad operare il salvataggio del soggetto di consumo”*.

**L'art. 7, comma 1, terzo periodo**, per il quale *“in ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”*, è specificamente **richiamato dall'art. 12 bis, comma 3**, ove si prevede, tra le altre condizioni, l'omologa del piano del consumatore se il giudice vi ravvisi *“l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo”*. Questi crediti, almeno in parte, **esprimono una diretta riferibilità socio-economica alle attività d'impresa o professionali**, quindi, si deve ritenere che il legislatore ha ritenuto: 1)compatibile la figura del debitore-consumatore con chi svolge attività professionale o imprenditoriale; 2)che il piano predisposto dal consumatore possa prevedere il pagamento dei crediti di cui all'art. 7 cit.

**L'art.7, comma 2, vieta l'accesso alle procedure** (accordo, comma 1 o piano del consumatore, comma 1 bis) *“quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali*



*diverse da quelle regolate dal presente capo*”, implicitamente supponendo uno scrutinio possibile solo fra imprenditori commerciali sotto o sopra la soglia di cui all’art. 1 L.F.

**L’art. 8, comma 3 bis, ha riguardo** (in una disposizione intitolata “*Contenuto dell’accordo o del piano del consumatore*”) a una proposta di accordo o di piano che può essere “*presentata da parte di chi svolge attività d’impresa*”.

**L’art. 9** dettato in tema di “*Disposizioni generali*” e nella “*Sezione prima delle Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento*”, in relazione al “*deposito della proposta*” si riferisce, al comma 3, al “*debitore che svolge attività d’impresa*”, imponendogli l’onere di depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con copia conforme all’originale;

**L’art. 14** quinquies, comma 2 lett. c) stabilisce l’annotazione nel registro delle imprese dell’apertura della liquidazione, vicenda che può derivare anche da una conversione evolutiva o per eventi anomali del piano del consumatore ex art. 14 quater;

-tra le sanzioni, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. b), è prevista la punizione del debitore che, al fine di ottenere l’accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda (dunque anche del piano del consumatore) sottrae, occulta o distrugge, anche in parte, la “*propria documentazione contabile*”. Quindi, dall’esame complessivo delle disposizioni in esame si può evincere una seconda concezione di consumatore e, precisamente, quella del soggetto che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata.

Infine, si deve evidenziare la ratio delle norme che prevedono per il professionista-imprenditore la procedura di ristrutturazione tramite il consenso dei creditori, dovendosi ritenere, che nel caso in cui non ricorra la medesima ratio, il ricorrente assume la qualità di consumatore.

Si deve osservare, infatti, che la relazione al decreto legge 179/12 prevede che “*la proposta definisce la figura del consumatore come beneficiario di un’apposita procedura di composizione della crisi da introdursi attraverso la proposta di un piano; tale procedura è, essenzialmente, contrassegnata dall’assenza di un procedimento volto ad acquisire l’adesione o il dissenso dei creditori rispetto al piano proposto ma si basa esclusivamente su di una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta d’indebitamento adottata dal consumatore, ciò in forza della considerazione che non sia rintracciabile alcun interesse economico dei creditori ad operare il salvataggio del soggetto di consumo*”.

È stato sottolineato in dottrina che il legislatore ha rimesso al ceto creditorio - a tutto il ceto creditorio, e non solo a quello originato dall’esercizio dell’attività - la decisione sulla sorte della proposta riconoscendo a ciascuno di essi una certa tutela, poiché le caratteristiche del credito non possono essere modificate senza l’assenso della maggioranza qualificata dei creditori.

Il sacrificio al quale il creditore può essere sottoposto anche contro la sua volontà si configura, pertanto, come il prezzo da pagare per mantenere sul mercato un soggetto, che, di norma, è “*produttivo*”, o, comunque, per renderne meno gravosa l’uscita e favorire l’eventuale ripresa dell’attività.

Tale è la ratio della norma, che è la stessa riscontrabile nella disciplina del concordato preventivo e prescrive, implicitamente, **la necessaria attualità della qualità di professionista/imprenditore con la conseguenza che deve riconoscersi, di contro, la qualità di consumatore a colui che non abbia la qualità di professionista/imprenditore e che ristrutturati con il piano debiti inerenti sia la sua precedente attività imprenditoriale/professionale sia i suoi interessi personali** (cfr. nello stesso senso Corte di Cassazione con sentenza n. 1869/16 che valorizzando la lettera della disposizione di cui all’art. 6 co. 2 lett. B L. 3/12 ha affermato: “*la prescritta destinazione dei debiti a scopi estranei rispetto all’attività d’impresa o di professione, precisata in negativo (e solo “eventualmente svolta”, cioè con riguardo al passato), permetta allora di rinvenirne la compatibilità innanzitutto con il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato nè imprenditore nè professionista, con chi lo sia stato e però non lo sia tuttora (ndr quindi con chi abbia rivestito la qualità di imprenditore e abbia debiti riferibili alla sua attività di impresa) ovvero con chi lo sia tuttora - nell’accezione dimensionale interna ai requisiti di accesso più generali di cui alla L. n. 3 del*



2012 - ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività”).

Pertanto, il tribunale ritiene che l'unica interpretazione sistematica del concetto di consumatore sia quella del soggetto

-che abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale;

-che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata;

-che non abbia la qualità di imprenditore e, quindi, non svolga attività di impresa e con il piano regoli debiti aventi il proprio titolo sia in interessi di natura professionale sia personale.

Il Collegio ritiene che tale siano i criteri per qualificare il consumatore con la normativa dettata dal CCII.

L'art. 2 co. 1 lett. D) CCII definisce consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

La relazione illustrativa al codice della crisi di impresa prevede che *“Il piano di ristrutturazione dei debiti è la procedura di composizione della crisi riservata al consumatore come definito dall'art. 2, comma 1, lettera e), in assoluta coerenza con la definizione che ne ha dato il codice del consumo e delle indicazioni contenute nella legge delega quanto alla necessità di ricomprendere in tale categoria le persone fisiche che siano soci delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, **con esclusivo riguardo ai debiti diversi da quelli sociali, di cui essi rispondono in ossequio al principio della responsabilità illimitata.** È una procedura di particolare favore in quanto consente al debitore di sottrarsi al giudizio e all'approvazione dei creditori, che può essere influenzata anche da motivi che originano da rapporti di natura personale e che non riguardano la convenienza in sé della proposta, e di sottoporsi unicamente alla valutazione, certamente maggiormente obiettiva, del giudice. Proprio perché si tratta di una procedura riservata e a misura della tipologia di creditore, è anche la sola alla quale il consumatore può accedere, oltre alla liquidazione controllata. **Una novità è costituita dalla previsione secondo la quale è equiparato al consumatore anche il socio illimitatamente responsabile di uno dei tipi societari indicati e che consente a tali soggetti di gestire, con il piano di ristrutturazione, l'indebitamento derivante da debiti estranei a quelli sociali (anche se la società non è assoggettata ad alcuna procedura concorsuale)”**.*

È evidenti, quindi, dalla lettura coordinata dell'art. 2 co. 1 lett. D) CCII e della relazione illustrativa che il legislatore riconosce la qualifica di consumatore in ragione della estraneità al mercato quale imprenditore del soggetto ricorrente, invero, il piano è sottratto all'approvazione dei creditori il cui voto può essere influenzato anche da motivi che originano da rapporti di natura personale e che non riguardano la convenienza in sé della proposta.

Pertanto, il legislatore prescrive espressamente l'esistenza di un nesso eziologico tra situazione di sovraindebitamento (e non semplicemente situazione debitoria) e debiti inerenti l'attività di impresa.

Pertanto, in base alla ratio legislativa che conforma la procedura si deve ritenere che la qualifica di consumatore deve riconoscersi, in via alternativa, al soggetto:

a) che non ha mai svolto l'attività di imprenditore;

b) che svolge l'attività di impresa, come i soci di società di persone, che voglia regolare con il piano solo i debiti strumentali al soddisfacimento di interessi personali;

c) che ha svolto l'attività di impresa e che non la svolga in futuro e che voglia regolare con il piano sia debiti inerenti la pregressa attività economica sia debiti personali. Invero, in questo caso solo si giustifica l'esclusione del voto dei creditori non ricorrendo la necessità dell'approvazione degli stessi per la permanenza nel mercato del soggetto sovraindebitato.

Con riferimento al presente procedimento, l'insolvenza del ricorrente è derivata da obbligazioni che hanno la propria fonte in contratti di finanziamento che non sono stati stipulati per la realizzazione specifica d'interessi imprenditoriali o professionali ma per soddisfare esigenze di solidarietà familiare connesse alla necessaria assistenza alla madre della Aloschi afflitta da grave patologia.



## 1.2. Situazione di sovraindebitamento.

Il legislatore definisce espressamente il concetto di “sovraindebitamento” definendolo come “*La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle*”.

La prima questione che si è posta riguarda il reale significato di sovraindebitamento e, precisamente, se lo stesso coincida con il concetto di insolvenza previsto dall’art. 5 R.D. 267/42.

Secondo la tesi che appare preferibile il legislatore con il concetto di sovraindebitamento ha riprodotto con un lemma differente il concetto giuridico più preciso di insolvenza.

La lettura dell’art. 6 nel definire il concetto di sovraindebitamento accoglie il concetto dinamico d’insolvenza.

Infatti, la disposizione quando parla di “*Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte*” impone al giudice la verifica della situazione d’illiquidità del debitore e, di seguito, quando fa riferimento alla “*rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*”, impone un giudizio di tipo prognostico al fine di verificare se, sulla base delle fonti di reddito presenti e future del debitore questi potrà procedere con regolarità al pagamento dei propri creditori.

Con riferimento al presente processo, sulla base della relazione dell’O.C.C., deve ritenersi sussistente sia una situazione di illiquidità sia l’impossibilità futura, del ricorrente, attesa la sua condizione finanziaria ed economica, di soddisfare i propri debiti.

Le origini della situazione di sovraindebitamento sono ricollegabili a soddisfare esigenze di natura personale.

## 2.4. Giudizio di meritevolezza

Il Tribunale osserva che non ricorre nel caso in esame, dovendosi riconoscere all’istante la qualità di consumatore, la condizione ostativa all’omologa di cui all’art. 12 *bis* co. 1 L. 3/12 e cioè che il consumatore abbia compiuto atti in frode ai creditori.

Il nuovo testo dell’art. 12 *bis* co. 1 è stato inserito dall’art. 4-ter, comma 1, lett. a), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 applicabile a tutte le procedure pendenti al 25.12.2021, data di entrata in vigore della legge di conversione.

**Tale disposizione deve essere letta sulla base del contesto normativo in cui essa era inserita e, precisamente il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.**

L’art. 9 intitolato “Sovraindebitamento” della legge delega 155/17 prevede al comma 1: “*Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, per la disciplina della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai sensi principi e criteri direttivi...f)precludere l’accesso alle procedure ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata*”.<sup>1</sup>

**La relazione illustrativa al DLgs di attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017, prevede:**

**a) sotto la rubrica “La procedura di sovraindebitamento”**

La revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, quale attualmente prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, si rende necessaria per un duplice ordine di motivi.

Anzitutto perché occorre armonizzarla con le modifiche che s’intendono apportare alle procedure di regolamentazione dell’insolvenza e della crisi di impresa, nell’ottica, già ripetutamente richiamata, di una rivisitazione sistematica della complessiva disciplina, attualmente frammentaria e disorganica, che regola

<sup>1</sup> Raccomandazione della Commissione Europea del 12 marzo 2014 («Su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza») che, nell’intento di indurre gli Stati dell’Unione verso «una maggiore coerenza ed efficienza delle norme fallimentari nazionali» insiste in particolare sui temi di early warning e second chance. La Raccomandazione esprime principi applicabili anche ai consumatori (a mente del 15° Considerando) ed esprime l’auspicio che le legislazioni interne mirino a favorire il superamento della crisi di impresa, nella consapevolezza che l’imprenditore “onesto” ma sfortunato deve avere una seconda opportunità, mentre vanno sanzionate le condotte improntate a mala fede o frode (art. 32).



il fenomeno dell'insolvenza. Anche la regolazione del sovraindebitamento dovrebbe perciò rispondere a criteri generali il più possibile comuni alle altre procedure liquidatorie e conservative; ed è quindi necessario che essa faccia riferimento, come tutte le altre, ad un nucleo essenziale e comune di regole generali, da cui differenziarsi solo per gli aspetti che richiedono un indispensabile adattamento alle peculiarità della fattispecie; la scelta di predisporre un unico testo normativo, contenente tutte le discipline regolative della crisi e dell'insolvenza, richiede anche qui un'inevitabile opera di coordinamento.

In secondo luogo, la necessità d'intervenire sul corpo normativo attuale deriva dalla quasi totale disapplicazione dell'istituto, che in Italia – a differenza che in altri paesi europei ed extraeuropei – non sembra ancora avere incontrato il favore degli operatori e dei soggetti destinatari, così fallendo il suo obiettivo di concorrere, attraverso l'esdebitazione, alla ripresa dell'economia.

Data per presupposta l'esigenza di armonizzazione con le altre discipline dell'insolvenza, il primo obiettivo che ci si è proposti è quindi quello di semplificare l'attuale testo normativo, per molti aspetti troppo complicato e farraginoso, facendo sì che la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento risulti più agile e rapida, nonché meglio comprensibile per gli operatori nelle sue linee essenziali.

**Infine, si è ritenuto di conferire maggior peso al fenomeno esdebitatorio, che rappresenta il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa, al fine di consentirgli nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura.**

In linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile.

In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura). Al fine di contemperare l'ampiezza dei requisiti soggettivi di meritevolezza, si è ipotizzato però un limite temporale per la reiterazione della richiesta di esdebitazione (cinque anni) ed un limite massimo alle richieste (in numero di tre, salvo che la precedente procedura non abbia apportato alcuna utilità ai creditori, nel qual caso l'effetto esdebitatorio non è più conseguibile).

Tenendo conto dell'importanza che tuttora riveste l'istituto della famiglia e del fatto che le presone si indebitano spesso per sostenere l'attività di propri congiunti, è parsa opportuna la previsione di norme specifiche per la regolamentazione delle crisi della famiglia, attraverso la possibilità di presentazione di un unico piano congiunto ovvero mediante la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri dello stesso nucleo familiare.

Infine, poiché alla determinazione di una situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è prevista una responsabilizzare il soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale (limitando, in particolare, le sue facoltà di opposizione).

Alla procedura di sovraindebitamento è assoggettato, confermando l'impianto vigente, l'imprenditore agricolo.



*Articolo 69 Condizioni soggettive ostative Il particolare regime di favore accordato al consumatore trova il suo contrappeso nella necessaria ricorrenza del requisito della meritevolezza, che deve qualificare la sua condotta; quest'ultima deve connotarsi per l'assenza di colpa in relazione alla situazione di sovraindebitamento nella quale il debitore si è venuto a trovare. Ne consegue che non solo sono ostative all'accesso alla procedura l'aver già ottenuto l'esdebitazione nei cinque anni precedenti o comunque per due volte, circostanze di per sé indicative di condotta imprudente, ma anche l'aver determinato con grave colpa il sovraindebitamento e quindi, ad esempio, aver assunto obbligazioni sproporzionate alla capacità di adempimento oppure aver omesso di svolgere una possibile attività lavorativa idonea all'adempimento degli obblighi assunti?.*

Il Tribunale osserva che la nuova normativa persegue la finalità di consentire al soggetto sovraindebitato di poter estinguere la propria situazione debitoria e di poter rientrare nel mercato e di potervi partecipare quale soggetto attivo tramite l'esercizio in modo ragionevole della propria autonomia negoziale esercitando la domanda di "moneta".

Il legislatore ha evidenziato la prevalenza di tale finalità e ha espressamente previsto quali condizioni ostative:

- sul piano soggettivo la mala fede o il compimento di atti di frode;
- sul piano oggettivo, l'aver ottenuto entro un certo limite temporale una precedente esdebitazione.

Invero, nella relazione 179/12 si precisa che le modificazioni alla normativa della L. 3/12 con particolare riferimento al piano del consumatore "discende dal peculiare contenuto del giudizio omologatorio nel caso del consumatore, ove si prescinde dall'accordo dei creditori imponendosi, di contro, una valutazione di meritevolezza".

Pertanto, la finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori e la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio del minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel riconoscere la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori.

**Con riferimento al presente processo il giudice rileva che dall'istruttoria risulta che la ricorrente:**

- ha stipulato una pluralità di contratti di finanziamento;
- ha avuto accesso al mercato creditizio tramite intermediari specializzati,
- non sono stati ravvisati dall'OCC e neppure dedotti dal creditore che ha proposto opposizione ragioni **particolari da cui desumere la malafede dei ricorrenti nella fase dell'indebitamento ovvero il compimento di atti di frode prima e nel corso della procedura.**

### **2.5.Passività-Esposizione debitoria complessiva**

La debitoria complessiva del ricorrente è stata accertata dall'OCC e sintetizzata nella propria relazione in nelle seguenti tabelle:

1	Red Sea Spv srl	Mutuo ipotecario	€ 113.869,01	Ipotecario	100,00%
2	Regione Campania Tasse auto	Tasse auto	€ 1.204,89	Misto	100,00%
<b>TOTALE</b>			<b>€ 115.073,90</b>		

2.

### **6.2.Proposta di pagamento**



La proposta prevede il soddisfacimento del creditore ipotecario nei termini di seguito specificati, in considerazione della tipologia di credito, mediante il pagamento integrale del debito residuo in ragione di 1/2 (44.800,00), in aggiunta all'altro 1/2 che sarà offerto nell'accordo con i creditori. L'importo offerto, riferito alla CTU che ha stimato il valore di mercato dell'immobile in €.112.000, è proposto con una decurtazione del 25% ( $112.000/5 = 89.600/2 = 44.800,00$ ) rispetto al valore assegnato dal Ctu, così come meglio specificato nella seguente tabella di seguito.

Il piano prevede il soddisfacimento del creditore ipotecaria mediante il pagamento integrale del debitore residuo in ragione di 1/2, 44.800 in aggiunta all'altro 1/2 offerto nell'accordo con i creditori dal coniuge, accordo omologato dal Tribunale di Napoli Nord.  
L'importo corrispondente al valore del mercato esecutivo dell'immobile pari a euro 112.000 con decurtazione del 25%

PROPOSTA PIANO DEL CONSUMATORE MUSELLA PAOLA							
Creditore	Grado	Importo	Saldo	%	Proposta	Rate	Imp. Rata
Occ	preveducibile	€ 4.150,00	€ 4.150,00	100,00%	€ 4.150,00	12	345,83
Avv. Palumbo	preveducibile	€ 1.895,66	€ 1.895,66	100,00%	€ 1.895,66	12	157,97
<b>TOTALE</b>	<b>Preveducibili</b>	<b>€ 6.045,66</b>	<b>€ 6.045,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 6.045,66</b>	<b>12</b>	<b>503,81</b>
RED SEA SPV Srl	Ipotecario	€ 113.869,01	€ 44.800,00	100,00%	€ 44.800,00	120	374,28
RED SEA SPV Srl	Chirografario		€ 24.269,01	10,00%	€ 2.426,90	120	20,22
Regione Campania tasse auto 2013	Privilegiato	€ 335,45	€ 335,46	100,00%	€ 335,46	120	2,80
Regione Campania tasse auto 2013	Chirografario	€ 114,06	€ 100,84	10,00%	€ 10,08	120	0,08
Regione Campania tasse auto 2014	Privilegiato	€ 236,80	€ 336,46	100,00%	€ 336,46	120	2,80
Regione Campania tasse auto 2014	Chirografario	€ 75,78	€ 100,84	10,00%	€ 10,08	120	0,08
Regione Campania tasse auto 2014	Privilegiato	€ 335,45	€ 236,80	100,00%	€ 236,80	120	1,97
Regione Campania tasse auto 2014	Chirografario	€ 107,35	€ 71,04	10,00%	€ 7,10	120	0,06
<b>TOTALE CREDITORE</b>		<b>€ 115.073,90</b>	<b>€ 70.250,45</b>	<b>68,56%</b>	<b>€ 48.162,89</b>	<b>132</b>	<b>402,30</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>€ 54.208,55</b>		

L'ulteriore debitoria è costituita dal compenso di euro 4.150,00 per l'OCC ed euro 1.895,66 per il difensore.

Le risorse economiche sono predisposte dal coniuge della ricorrente Bonnemain Giovanni come attestato dall'OCC.

Tanto premesso, il piano del ricorrente può essere omologato

**P.Q.M.**

letto l'art. 12 bis co. 3 l. 3/2012,

**OMOLOGA**  
il piano del consumatore presentato da Paola Musella;  
**DISPONE**



- che Paola Musella effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti per l'attività professionale prestata;
  - che il P'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione, riferendo al giudice tenuto conto anche di eventuali ostacoli alla restituzione di somme indebitamente trattenute dai creditori e lo onera di tutti gli ulteriori obblighi e attività previsti dall'art. 13 l. 3/2012;
  - che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito [www.tribunalenapolinord.it](http://www.tribunalenapolinord.it) per gg 30;
- Aversa, 26 marzo 2021**

**Il Giudice**  
**Dott. Arminio Salvatore Rabuano**

